

CONSIDERAZIONI SULLA LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEL DELITTO DI FEMMINICIDIO

Considerations on the constitutional legitimacy of the crime of femicide

ANDREA SERENI

(Professore Ordinario di Diritto Penale Università degli Studi di Perugia)

Abstract [ITA]: Nel saggio si esamina il nuovo delitto di femminicidio alla luce dei pro e contro espressi in dottrina. Attenzione particolare è rivolta, in chiave critica, al controverso rapporto tra femminicidio, populismo penale e sadismo penale. In conclusione, l'Autore sostiene che la pena prevista per il femminicidio sia irragionevolmente più severa di quella stabilita per l'omicidio, e che ciò comporti un dubbio di costituzionalità dell'art. 577-bis, comma 1, c.p. per violazione dell'art. 3, primo comma, Cost.

Abstract [ENG]: *The essay examines the new crime of femicide in light of the arguments for and against it raised in doctrine. Attention is paid to the relationship between femicide, penal populism and penal sadism. In conclusion, the author argues that the penalty prescribed for femicide is unreasonably harsher than that prescribed for ordinary homicide. This raises a question of constitutionality of Article 577-bis of the Penal Code, due to a violation of Article 3, paragraph 1, of the Constitution.*

Parole chiave: Femminicidio - principio di ragionevolezza - proporzionalità

Key words: *Femicide - principle of reasonableness - proportionality*

SOMMARIO: **1.** L'introduzione del delitto di femminicidio nel codice penale. Un primo schizzo ricostruttivo delle critiche. Populismo penale e sadismo penale come chiavi di lettura della riforma: perplessità. - **2.** Ulteriore esame delle tesi contrarie alla riforma. - **3.** Le tesi a favore. - **4.** Al cuore del problema: i dubbi di costituzionalità del femminicidio per la irragionevole disparità di trattamento rispetto all'omicidio.

1. L'introduzione del delitto di femminicidio nel codice penale. Un primo schizzo ricostruttivo delle critiche. Populismo penale e sadismo penale come chiavi di lettura della riforma: perplessità.

Come è ormai noto, il 25 novembre 2025, nella giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la Camera dei Deputati, all'unanimità, approvava in via definitiva il disegno di legge avente a oggetto l'"Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime"¹ (l. 2 dicembre 2025, n. 181). Eppure, nonostante questa unanimità parlamentare, su posizioni scettiche, più spesso fortemente

¹ Disegno di legge A.S. n. 1433, XIX Legislatura; nonché Camera dei Deputati, Disegno di legge n. 2528, approvato, appunto, il 25 novembre 2025.

contrarie, si è attestata da subito (prima cioè che si raggiungesse tale unanimità) ampia parte della dottrina, la Giunta dell'Unione delle Camere Penali², e la stessa magistratura associata³, riguardo proprio al cuore del disegno di legge ovvero la previsione, come figura criminosa autonoma punita con l'ergastolo, del femminicidio (art. 577-bis c.p.).

In effetti, sia in relazione alla prima che alla seconda (e definitiva) formulazione del reato in conseguenza del mutamento intervenuto nell'*iter* parlamentare⁴, pur non essendo certo mancate le voci a favore, quelle contrarie sono state superiori nel numero e nell'impatto mediatico, spesso radicali nella critica al progetto. Fin dalla presentazione del Disegno di legge governativo alla stampa e in Parlamento, infatti, molti illustri giuristi hanno sollevato numerose obiezioni, non solo tecniche, ma anche di politica criminale per dimostrare la scarsa precisione, la sostanziale iniquità ovvero la inutilità, dal punto di vista della prevenzione generale, della proposta di legge in esame⁵. Un vero e proprio "fuoco di sbarramento" contro la riforma.

Anzitutto, si è fatto presente che la contrarietà alla introduzione di una figura di reato di femminicidio si iscrive in un ben più ampio orizzonte critico, che vede sempre più frequente l'«uso del diritto penale come strumento di consenso politico o come mezzo pedagogico»⁶ di orientamento delle masse. In secondo luogo, e in continuità col primo argomento, si nota come la politica ancora una volta eluda il «problema della reale efficacia preventiva e orientativa della punizione». Ciò sarebbe conseguenza (anche) del «continuo aumento dei reati [che] ingolfa sempre più la macchina giudiziaria, contribuendo ad aggravare la lentezza dei processi»⁷.

Peraltro è il caso di rilevare subito come questa critica non sembra attagliarsi al femminicidio e alle circostanze aggravanti introdotte con la legge n. 181 del 2025, in quanto la nuova figura di reato non va ad aumentare il numero dei procedimenti ma solo a sostituire, a somma zero, una parte di quelli fino a "oggi" rubricati come omicidio *ex* art. 575 c.p., o a qualificare diversamente e con maggior rigore, nel caso delle nuove aggravanti, una serie già esistente di reati "spia" della violenza contro le donne. Ad ogni modo il chiaro Autore qui citato sottolinea come l'uso smodato del penale, di cui il femminicidio costituirebbe l'ennesimo significativo esempio, corrisponda alla «tendenza a sfruttarne il potenziale simbolico-comunicativo», a snaturarne la funzione in uno «strumento di pronto intervento e

² Si vedano in proposito, della Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane, le Osservazioni al DDL C2528 inviate il 15 ottobre 2025 alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, in www.sistemapenale.it, 20 ottobre 2025.

³ Si vedano i rilievi critici espressi nel Parere sul disegno di legge governativo riguardante il femminicidio, del 15 maggio 2025, nonché nell'integrazione successiva del Parere, del 14 ottobre 2025, redatti dalla Commissione di Diritto e Procedura Penale dell'Associazione Nazionale Magistrati (entrambi i documenti reperibili in www.sistemapenale.it); diversa, peraltro, la posizione di singoli e autorevoli magistrati, favorevoli all'introduzione del delitto di femminicidio.

⁴ Riportiamo, per comodità, la versione originaria della fattispecie codicistica di femminicidio di cui al disegno di legge presentato in Senato il 31 marzo 2025: «Art. 577-bis. - (Femminicidio) - Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità, è punito con l'ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo, si applica l'art. 575. Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577».

⁵ *In primis*, G. FIANDACA, *Cari prof. di diritto penale, è ora di protestare contro il delitto di femminicidio*, in www.sistemapenale.it, 14 marzo 2025, 1 ss.

⁶ G. FIANDACA, *Cari prof.*, cit., 2.

⁷ G. FIANDACA, *op. loc. cit.*

ansiolitico sociale», anche a costo - usando un'immagine forte - di «generare mostriciattoli legislativi»⁸.

Rispetto alla finalità della riforma di trasmettere a tutti i consociati un messaggio di netto cambiamento e di stigmatizzazione di un fenomeno particolarmente odioso quale appunto il femminicidio, opportunamente, peraltro, si fa presente che in uno Stato liberal-democratico come il nostro non compete alla repressione il «compito di [...] correggere o orientare inclinazioni etiche, disposizioni psicologiche, tipi di mentalità o atteggiamenti interiori». Con condivisibile «coraggio» si sottolinea, anzi, il benefico paradosso delle società pluraliste, in base al quale sarebbe costituzionalmente legittimo «perfino seguitare a pensare che all'uomo spetti una posizione di supremazia rispetto alla donna»⁹, fintanto che almeno, è ovvio, a una simile convinzione non faccia seguito un'azione violenta o comunque illecita. Ancora, si dubita a ragion veduta che la minaccia dell'ergastolo possa fungere davvero da deterrente del femminicidio - e bisogna dire che sin qui la cronaca, sia pure nel breve tragitto dall'entrata in vigore della riforma a oggi, non ha purtroppo smentito questa pessimistica predizione -, e si ribadisce che «convertire i maschilisti dovrebbe costituire un obiettivo da perseguire solo con la cultura, l'educazione, la promozione di condizioni ambientali più evolute nei contesti in cui perdurano visioni patriarcali».

La conclusione, condivisa anche da altri autorevoli studiosi¹⁰, è netta: «per punire condotte aggressive ai danni delle donne, sono più che sufficienti le norme incriminatrici esistenti» (già prima dell'introduzione dell'art. 577-*bis* nel codice penale)¹¹. Segue poi una breve ma efficace critica agli aspetti tecnici del primo testo del disegno di legge, anche qui anticipando obiezioni riprese più volte in dottrina, circa il fatto che la norma progettata avrebbe costituito addirittura un «insulto» ai principi di un diritto penale costituzionalmente orientato, data la «notevole indeterminatezza» della fattispecie e la sua deprecabile declinazione in chiave «psicologista e di censura morale del disvalore del femminicidio». In questa prospettiva, - si sostiene - come «dovrebbe il giudice accertare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la motivazione discriminatoria o il sentimento di odio (della donna in quanto donna) sottostante all'atto omicidiario? Esistono criteri di giudizio sicuri in proposito? [Probabilmente] neanche il più esperto degli psicologi potrebbe distinguere con certezza le motivazioni suddette da motivazioni di altro tipo»¹².

Nella parte finale dello scritto, l'intreccio inestricabile tra politica criminale e diritto penale che riforme di tale rilievo portano con sé viene allo scoperto. Il giudizio conclusivo di «netta bocciatura» della riforma (allora ancora) in cantiere si associa da un lato a un appello alla difesa di una concezione non opportunistica e moraleggiante del diritto penale; dall'altro a una chiamata alla mobilitazione dei professori nei confronti di «questa ennesima strumentalizzazione politica» del diritto criminale, tramite sospensione dell'attività didattica od organizzando manifestazioni pubbliche di dissenso, levando la voce critica, così come fanno i magistrati contro «riforme loro sgradite», all'esterno dei circuiti accademici tradizionali¹³.

⁸ G. FIANDACA, *op. loc. cit.*

⁹ G. FIANDACA, *Cari prof.*, 3.

¹⁰ Vd., in particolare, M. DONINI, *Perché non introdurre un reato di femminicidio che c'è già*, in www.sistemapenale.it, 18 marzo 2025, 1 ss.

¹¹ Ancora G. FIANDACA, *op. loc. ult. cit.*

¹² G. FIANDACA, *Cari prof.*, cit., 4.

¹³ G. FIANDACA, *op. loc. ult. cit.*

A breve distanza da questo appello, settantasette tra professoresse, ricercatrici e studiose penaliste, in un documento reso pubblico il 26 maggio 2025¹⁴, hanno esposto le ragioni della propria contrarietà al reato di femminicidio presentato dal Governo. Anche tali studiose hanno sottolineato come la normativa precedente l'introduzione del femminicidio già «coglie lo specifico disvalore della condotta», consentendo l'applicazione dell'ergastolo in presenza di speciali circostanze aggravanti che generalmente ricorrono nei fatti di cronaca nei quali una donna venga uccisa per motivi di genere. E poi si esprime un timore, largamente diffuso tra gli addetti ai lavori, ossia che il ricorso alla forte carica pedagogica del diritto penale faccia passare in secondo piano l'importanza primaria di un approccio diverso, multilivello¹⁵, che sviluppi, cioè, ben più articolate politiche sociali le sole in grado di divellere, attraverso processi profondi di trasformazione, la cultura della subalternità della donna ancora presente nella società attuale; «cultura» che è alla base delle manifestazioni violente da parte del maschio. Prioritaria in tal senso dev'essere una politica di contrasto alle molteplici forme della discriminazione di genere. Dubitando fortemente dell'effetto di deterrenza accordato dal riformatore alla pena dell'ergastolo, si rimarca, infine, nel documento che *extrema ratio* e tassatività debbono restare la stella polare di una buona legislazione penale, senza indulgere a derive populistiche strumentali e indifferenti ai necessari canoni di garanzia appena richiamati.

E, invero, il movimento di rigetto della riforma che ha trovato appunto eco in numerosi interventi di autorevoli penalisti, si muove anzitutto a livello dei «massimi sistemi», individuando nel reato di femminicidio l'espressione di un «populismo penale di pura propaganda, che dissimula un antiumanesimo legislativo»¹⁶; ovvero ancora vedendovi riflesso uno scivolamento dal populismo penale «verso un vero e proprio sadismo penale»¹⁷, oppure, con una critica mirata all'uso dell'ergastolo, notandovi il consolidarsi della tendenza verso la «passione contemporanea per il punire»¹⁸; o infine scorgendo nella riforma un regresso verso il paradosso del «simbolismo penale»: cioè a dire «creare fattispecie autonome, severe nella pena e solenni nel lessico, che tuttavia restano di solito inefficaci nella pratica, opache nell'accertamento e, in definitiva, poco coerenti con i cardini dello Stato di diritto»¹⁹.

Di fronte, peraltro, alla convergenza parlamentare di maggioranza e opposizione, che forse, e in un certo senso, ha in parte spiazzato il suddetto movimento di opinione contrario alla introduzione del delitto di femminicidio quanto meno nei termini severi ed esemplari proposti dal Governo, ecco che la critica assume, in qualche caso, una valenza ancor più apertamente politico-ideologica. Si osserva, infatti, da parte di taluno, che il diritto penale verrebbe utilizzato ormai come strumento «per sbaragliare l'opposizione». Le forze di maggioranza avrebbero perseguito, così, un duplice obiettivo: «non solo sugellare l'evoluzione del populismo penale in sadismo penale [accentuando il carattere

¹⁴ Documento pubblicato in www.sistemapenale.it, 28 maggio 2025.

¹⁵ Da più parti si è puntato il dito contro il fatto che la riforma non preveda stanziamenti finanziari per irrobustire le politiche di prevenzione e repressione della violenza contro le donne.

¹⁶ M. DONINI, *Perché non introdurre un reato di femminicidio*, cit., 1.

¹⁷ R. BARTOLI, *Il tornante del femminicidio: Si compirà il passaggio dal populismo al sadismo penale?*, in www.sistemapenale.it, 15 luglio 2025, 2.

¹⁸ D. PULITANÒ, *Femminicidio ed ergastolo*, in *Giurisprudenza penale web*, 2025, 3, 3.

¹⁹ V. MONGILLO, *Diritto penale e ingegneria simbolica: i limiti della proposta di un nuovo delitto di femminicidio e le esigenze di tutela effettiva*, in www.sistemapenale.it, 12 giugno 2025, 14; vd. pure A. PUGIOTTO, *La mimosa all'occhiello del populismo penale (prima parte)*, *ivi*, 2 aprile 2025, 3, che scrive: «l'annunciato reato di femminicidio è [...] una mimosa appassita che emana il maleodorante odore di populismo penale».

vendicativo della stessa giustizia pubblica], ma anche mettere all'angolo le forze di opposizione facendo scoppiare le contraddizioni insite nelle loro politiche criminali, inducendole» a votare a favore della riforma. «Un tempo si sarebbe parlato di astuta trappola». L'operazione politica del centro-destra risponderebbe, dunque, alla seguente logica: «se non si è a favore di nuovi reati perché magari si esprimono riserve basate sui principi di garanzia, si sta dalla parte del crimine e del criminale». Il che, appunto, avrebbe messo in seria difficoltà l'opposizione, nei rapporti con l'elettorato, ove quella avesse espresso un voto contrario in Parlamento²⁰.

In proposito appare opportuno fare subito delle precisazioni anche a costo di complicare la linearità del discorso. Una tale ricostruzione dello scenario retrostante all'approvazione parlamentare della l. n. 181 del 2025, per quanto acuto, non sembra del tutto convincente. La controprova, a nostro avviso, è data dalla quasi coeva e controversa gestazione (ancora in corso) in Parlamento della riforma del consenso nel delitto di violenza sessuale. Qui è chiaro a tutti che la decisione della maggioranza di centro-destra, a un punto avanzato dell'*iter* di approvazione (quasi in dirittura di arrivo), di accentuare - soprassediamo se a torto o a ragione - i profili di garanzia della nuova figura di reato nel senso di richiedere una manifestazione di dissenso anziché ritenere sufficiente la mera assenza del consenso della vittima, ha visto un rovesciamento delle parti dal punto di vista politico, con le forze di governo riposizionate su una linea di maggior garanzia, e il grosso delle forze di opposizione attestare invece sulla linea originaria di maggior rigore, a favore della persona offesa, cioè a dire della donna in quanto vittima «per eccellenza» di questo delitto (la linea del rigore ha come finalità di rendere la donna sempre meno soggetta a gravosi accertamenti processuali, la c.d. «vittimizzazione secondaria», rendendo più agevole la prova della violenza e maggiormente granitica, cioè meno confutabile in sede di esame e controesame, l'attendibilità della sua testimonianza).

Ed allora, tornando al femminicidio, lo schema della trappola populista della destra a danno della sinistra non regge alla prova della realtà, semplicemente confrontando i due percorsi legislativi suddetti. E, comunque, lo schema potrebbe essere facilmente rovesciato a seconda del tema in discussione. Piuttosto, quanto sinora constatato induce a riflettere ancora sul populismo penale e sulla sua asserita degenerazione in sadismo penale in rapporto specifico - benché non solo limitato - alla tutela delle donne dalla violenza di genere.

Facciamo una premessa, in termini generali secondo una nota definizione, il populismo è «un'ideologia che ritiene la società sia in ultima analisi divisa in due gruppi omogenei e antagonisti, il «popolo puro» contro «l'élite corrotta», e che sostiene la politica debba essere espressione della *volonté générale* (volontà generale) del popolo»²¹. Tra i penalisti ci sembra invalsa una pratica definitoria in parte diversa: infatti, nel populismo penale confluisce (quasi) tutto ciò che va in direzione di una maggiore severità punitiva o di una estensione delle incriminazioni, nella misura in cui l'élite dei governanti asseconderebbe così le pulsioni vendicative irrazionali o, se si vuole, più basse del popolo, usando la pena come ansiolitico sociale contro le paure e le angosce presenti nella società, ovvero «come sedativo degli allarmi mediatici»²². La dialettica populista *élite*/popolo è vista, dunque, come assecondamento dei bisogni emotivi ancestrali della collettività legati alla punizione, come facile scorciatoia verso il consenso (elettorale) «abbassando» l'arte della politica criminale al livello della

²⁰ R. BARTOLI, *Il tornante del femminicidio*, cit., 4.

²¹ C. MUDDE, *The Populist Zeitgeist*, in *Government and Opposition*, vol. XXXIX, 3, 2004, 543 (vd. G. ORSINA, *Controrivoluzione. Una storia politica del nostro tempo*, Venezia, 2026, 154).

²² S. FIORE, *Oltre il populismo. Il diritto penale senza qualità come sedativo degli allarmi mediatici*, in *www.penedp.it*, 22 gennaio 2026, 1 ss.

massa anziché innalzare quest'ultima verso traguardi razionali superiori. Non stupisce, allora, che si arrivi a parlare di sadismo penale per i casi dove particolarmente dura è la risposta dello Stato.

Le cose, tuttavia, non stanno in modo così semplice. Non si può spiegare (quasi) tutto ciò che attiene alle nuove manifestazioni della penalità come fenomeno soltanto o essenzialmente emotivo, irrazionale, legato all'atavico concetto di vendetta. Se si guarda oltre lo schermo della un po' routinaria litania del populismo penale, si vede in realtà che larghi strati e ceti intellettuali della società contemporanea "scommettono" sul binomio libertà/responsabilità individuale in chiave anche di risoluzione di complessi fenomeni devianti della modernità. In questa luce, inutile nascondere, la pena assume una rinnovata vitalità dal punto di vista della sua tradizionale funzione retributiva. Da un lato, si constata che lo Stato e in più in generale gli apparati pubblici non sono in grado di controllare ogni fonte di rischio naturale o umano; le stesse attività di polizia non possono e non debbono debordare in sorveglianza totale. Dall'altro lato, le politiche di trasformazione della società sul lungo periodo richiedono una pazienza, nell'attesa del risultato, che spesso supera la durata media di vita di una o più generazioni. Allo stesso tempo, non esistono risorse finanziarie illimitate, e spesso neppure adeguate, per alimentare un *welfare* capace di accompagnare le persone lungo il sentiero tortuoso e impervio dei bisogni e delle istanze di giustizia sociali e di qui, appunto, giungere a una soluzione "giusta" della questione o, meglio, delle questioni criminali.

Queste condizioni di contesto tendono a determinare, soprattutto a destra, ma anche sul versante sinistro dello schieramento politico, una valorizzazione del principio di libertà nei suoi riflessi di (auto-)responsabilità. In altre parole, il costo della libertà in democrazia, della rinuncia condivisa a una sorveglianza occhiuta, della impossibilità di politiche sociali prescindenti da una cooperazione individuale responsabile, il dover affidarsi necessariamente, quindi, al senso di responsabilità di ciascuno, tutto questo genera una forte spinta, simbolica e pratica, a fare della sanzione penale un vettore molto importante delle istanze di giustizia sociale suddette.

Si può dire che il principio di libertà che pure ha come suo compito primario il contenimento della risposta punitiva statuale, ha, tuttavia, come rovescio della medaglia una valorizzazione del libero arbitrio in chiave di responsabilità e di logica retributiva della pena. Meno giustificazioni, meno ragioni di scusa si è disposti a riconoscere a coloro che scelgono la via del crimine. Le soluzioni concrete, poi, possono divergere e in genere divergono a seconda della ideologia o dei sistemi valoriali di riferimento per destra o sinistra, ma il meccanismo di fondo sembra tutto sommato identico.

Solo per citare alcuni esempi, a destra l'appello alla responsabilità si fa evidente nella concezione della legittima difesa, là dove l'aggressore (danneggiato), in forza della sua scelta criminosa, non viene considerato meritare la stessa tutela dell'aggredito (danneggiante), anche dal punto di vista risarcitorio. Più in generale è evidente l'appello alla responsabilità nella risposta, severa, alle varie forme di violenza contro l'ordine pubblico. Ma uno stesso approccio etico-retributivo si nota anche a sinistra quando si affronti, ad esempio, il tema della corruzione, più in generale dei reati dei pubblici amministratori, o appunto, e qui torniamo al nostro tema, quello della violenza di genere contro le donne.

Possiamo dare per assodato il fatto che nella prassi ormai in via di consolidamento il fattore passionale (*l'heat of passion*²³), la gelosia ossessiva verso la donna, e anche eventuali forme di "provocazione", ben difficilmente potranno essere riconosciuti da un giudice come motivo di

²³ J. DRESSLER, *Rethinking Heat of Passion: a Defense in Search of Rationale*, in *Journal of Criminal Law and Criminology*, 1982, 2, 421 ss; più in generale, A. DE LIA, "Men who hate women": il femminicidio negli Stati Uniti d'America. Spunti di riflessione in ottica comparata, in *www.quotidianolegale.it*, 2025, 3, 1 ss.

colpevolezza *attenuata*, che siano maltrattamenti in famiglia, femminicidio o altro, senza per ciò stesso scatenare forti polemiche, reazioni di protesta sul piano giuridico, politico e sociale, anche e soprattutto da parte di movimenti femminili o femministi. Eppure, il dilemma fondamentale se i fattori socio-educativi e/o quelli biopsichici endogeni abbiano reso meno libero o addirittura non libero - in caso di patologie psichiche importanti - il soggetto in preda alle passioni, in una visione aperta del diritto penale, dovrebbe in linea di principio lasciare al giudice uno spazio reale di libero convincimento, senza per questo avvertire attorno la contrarietà generale ove (nel dubbio) si risolvesse a favore del reo anche solo riducendo la pena a suo carico. Ma in realtà basta appunto poco in tal senso, perché si invochi il pericolo di un'implicita legittimazione della cultura patriarcale che nega alla donna libertà di scelta in campo affettivo, sessuale ecc.

Nei confronti del maschio si esige, dunque, il totale autocontrollo dei propri istinti violenti, e non si è disposti ad ammettere ragioni per misurarne più equamente la colpevolezza, quasi rifiutando l'idea stessa che si possa addurre, in tale delicato contesto, una ridotta o, peggio, assente capacità di resistere all'impeto della passione, al suo patologico turbinio. La violenza contro le donne è affrontata, insomma, come problema innanzitutto etico-retributivo-punitivo e non, di regola, come problema psichiatrico, con il sottinteso, consapevole o no, di una forte fiducia nel libero arbitrio come giustificazione sia della responsabilità individuale che della severità della pena. Che poi, specialmente a sinistra, si insista molto sulla necessità di politiche educative di lungo periodo, di potenziare le strutture di sostegno alle donne vittime di violenza, di potenziare altresì tutti gli strumenti di prevenzione accordati dalla legislazione del c.d. "codice rosso", di aumentare le risorse finanziarie per politiche sociali di sostegno, tutto questo non impedisce allo stesso tempo di sostenere con convinzione che intanto, "nel breve periodo", i processi penali stigmatizzano con nettezza, anche attraverso condanne esemplari, la profonda ingiustizia che certi reati esprimono in termini di affermazione della cultura maschilista.

A questo punto si comprende a pieno perché il delitto di femminicidio, pur con la durezza della sua pena edittale, o forse anche in ragione di tale durezza, sia stato approvato all'unanimità dal Parlamento senza che possa parlarsi, a ben vedere, di trappola tesa da una parte politica a danno dell'altra, capendo altresì che il richiamo agli stereotipi del populismo penale, o addirittura di un sadismo penale emergente, fatti su misura sugli istinti vendicativi delle masse, non sembrano in grado di spiegare il fenomeno in tutta la sua portata, e soprattutto rischiano di accentuare una frattura dialettica e comunicativa fra il penalista intellettuale e il resto della società civile.

Dicevamo, dunque, che la tendenza in atto, piuttosto trasversale in relazione al tema qui trattato, è quella di serrare insieme libertà e responsabilità dell'individuo come due facce di una stessa medaglia, la faccia delle garanzie e quella della repressione, le quali fatalmente finiscono per interagire nelle politiche penali in modo non di rado contraddittorio, cioè al di fuori di un disegno unitario e progressivo. In questo quadro, avanziamo l'ipotesi che, con la riforma che ha introdotto il femminicidio, le pur condivisibili esigenze di rinnovamento così perseguite denotino tuttavia un certo radicalismo degli obiettivi di politica criminale, andando al di là del «giusto» equilibrio. In particolare, dal punto di vista della legittimità costituzionale, ci sembra che questa riforma vada non solo a scontrarsi con l'obiettivo di lungo corso di un diritto penale via via più mite, ma anche e soprattutto finisca col porre un problema di ragionevolezza, nella misura in cui l'obiettivo di un'eguaglianza sostanziale tra uomo e donna (art. 3, comma 2, Cost.) è perseguito attraverso lo strumento di una marcata diseguaglianza formale dei sessi in conseguenza della significativa diversità delle pene stabilite dagli artt. 575 e 577-bis c.p.

Ma procediamo con ordine, esaminando ancora le posizioni degli studiosi contrarie al nuovo reato di femminicidio.

2. Ulteriore esame delle tesi contrarie alla riforma.

Una tesi sottolinea l'inutilità del nuovo delitto perché già prima della riforma il femminicidio era reato (art. 575 c.p.) già sanzionabile con la pena dell'ergastolo tramite le circostanze aggravanti di cui agli artt. 576 e 577 c.p. Inoltre, si osserva che in Italia manca quello stesso fenomeno criminologico diffuso e presente «nelle realtà di Paesi come Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Salvador, Cile, Perù, Messico, Bolivia», in cui questa fattispecie è stata precedentemente introdotta. In questi Paesi, come è noto, l'uccisione di donne in quanto donne, tra gli anni '90 del secolo scorso e gli inizi di questo secolo, ha raggiunto numeri inquietanti; emblematico è il caso tristemente famoso della cittadina di Ciudad Juárez, situata tra il Messico e gli USA, dove si sono consumati «omicidi sessisti seriali di centinaia di donne all'anno»²⁴. In Italia, fortunatamente, le statistiche mostrano numeri decisamente inferiori, nemmeno alla lontana paragonabili, al di sotto anche della media europea, dunque non così allarmanti da giustificare la introduzione nel nostro ordinamento del femminicidio. Quest'ultimo, quindi, servirebbe a placare un allarme sociale in realtà «“gonfiato” dalla stampa e dalla politica, patologia generale dell'informazione penale in Italia»²⁵.

Tuttavia, che si viva ormai in una società dei media e dei *social* che amplificano, a ciclo continuo, notizie di cronaca nera e altro ancora, è certo, ma ricondurre tutto alla stampa che “gonfia” le notizie, desta qualche perplessità. Che i dati statistici messi a confronto con altre realtà possano anche “confortarci”, può essere, ma la statistica non è tutto, non meno importante, infatti, è il grado di intolleranza morale verso il fenomeno, che attiene allo stadio evolutivo di un dato Paese, in un certo momento storico, e non vi è dubbio che in Italia la violenza, in particolare quella contro le donne, è a livello di ‘tolleranza zero’.

Questo significa che nel nostro contesto numeri in altri contesti forse accettabili di femminicidi, producono da noi una ripulsa e un allarme sociali non paragonabili, che possono ben giustificare una riforma penale. Che poi nel nostro Paese fosse applicabile l'ergastolo per i femminicidi già prima della riforma, è un fatto vero a metà. Infatti, il nuovo art. 577-*bis* prevede in realtà una fattispecie autonoma con la pena “fissa” dell'ergastolo, che è cosa ben diversa, sul piano simbolico e pratico, dall'applicazione della stessa pena come circostanza aggravante (del resto nello sviluppo della stessa tesi qui in commento si riconosce che la nuova pena editale determina un trattamento discriminatorio e ancor più severo di quello precedente). Dunque, il reato di femminicidio non costituisce un inutile doppiopene dell'omicidio aggravato, ma aggiunge un *surplus* non solo sul piano del linguaggio, ma anche su quello della severità e della esemplarità della pena (si tratterà semmai di vedere meglio, più avanti, se un tale *surplus* sia pienamente giustificabile e legittimo alla luce della Costituzione).

Pertanto, in senso critico nei confronti del delitto di femminicidio si aggiungono ulteriori argomenti. L'art. 577-*bis* c.p., nel prevedere che il fatto sia commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione della donna in quanto donna, riprende lo schema dei delitti contro l'eguaglianza (artt. 604-*bis* ss c.p.). Senonché, per il femminicidio non ricorrono, dal punto di vista criminologico, le ordinarie condizioni di questa categoria di reati. Infatti, mentre il tipico delitto discriminatorio colpisce la vittima prescindendo dalla sua individualità ma la si offende in quanto appartenente a una

²⁴ M. DONINI, *Perché non introdurre un reato di femminicidio*, cit., 2.

²⁵ M. DONINI, *op. cit.*, 4.

determinata categoria di individui, ad esempio si aggredisce la persona per il colore della pelle indipendentemente da altro, invece il delitto commesso contro una donna scaturisce di regola da un rapporto specifico, individuale, per lo più di natura sentimentale, dove conta l'identità del soggetto passivo più che l'essere donna in quanto tale (ad esempio, si uccide l'ex compagna perché non vuole più avere a che fare con l'omicida)²⁶.

Il che renderebbe poi assai arduo provare il dolo di femminicidio e, cioè, che si sia agito appunto contro la donna in quanto donna. Anche la suddetta obiezione però non sembra insuperabile. A ben considerare, nulla osta, in effetti, a isolare una "nuova" tipologia di delitto contro l'eguaglianza, tenendo conto delle peculiarità del rapporto uomo donna, in cui - secondo un'opinione diffusa - la patologia del legame individuale riflette in sé l'esercizio di un potere di assoggettamento della donna all'uomo, facente capo a uno stereotipo culturale patriarcale.

Quest'ultimo, dunque, sarebbe alla base dell'offesa all'eguaglianza sostanziale dei sessi (su questo punto decisivo torneremo nel prossimo paragrafo). Il fatto, quindi, che nel femminicidio si uccide la donna per quel che individualmente rappresenta, non significa che non possa rinvenirsi nel reato una discriminazione di genere che trascende il dato individuale. Quanto alle difficoltà probatorie, che più in generale concernono i reati contro l'eguaglianza, e alla considerazione che il disvalore del fatto si sposta sul disvalore d'autore in relazione alle motivazioni discriminatorie dell'agire delittuoso, vanno fatte alcune precisazioni. L'art. 577-bis, nella sua formulazione definitiva, è una figura delittuosa composta da più ipotesi alternative di realizzazione, con un coefficiente di prova della motivazione del dolo fatta a scalare. Non solo rilevano, infatti, i femminicidi intesi come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione, ma via via rientrano nella norma anche i fatti commessi come atti di controllo, possesso, o dominio della vittima in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo, ovvero, nella fattispecie di chiusura, come atti di limitazione delle libertà individuali della donna stessa.

Come è chiaro, il dolo attiene non solo alla parte più recondita del foro interno, come l'odio o l'intento discriminatorio, ma ha ad oggetto anche esteriorità più pregnanti: l'azione criminosa come atto di controllo o possesso o come reazione a un rifiuto, fino ad abbracciare, più genericamente, la condotta come atto di limitazione delle libertà della donna²⁷. Sicché, dal punto di vista della

²⁶ In particolare, V. MONGILLO, *Diritto penale e ingegneria simbolica*, cit., 9 ss.

²⁷ L'art. 577-bis c.p. rispecchia, in sostanza, varie tipologie criminologiche di femminicidio: possono rientrare nella norma incriminatrice sia i casi nei quali sono più nitidi l'odio, la prevaricazione e la discriminazione della donna in quanto tale (si pensi al caso del genitore che uccide la figlia perché trasgredisce la morale familiare e sessuale del paese di origine, violando così il potere patriarcale del genitore), ma rientrano nella norma anche tutti quei casi più frequenti di uccisione per gelosia possessiva, perché la *partner* non vuole più continuare il rapporto sentimentale o il matrimonio, rimanendo esclusi all'atto pratico soltanto quei casi, riconducibili ancora all'art. 575 c.p., nei quali l'essere donna non rileva nella dinamica motivazionale del fatto di omicidio, come ad esempio nel caso di colui che uccide la moglie per motivi ereditari, o nel caso di uccisione di una donna a seguito di rapina o di furto in appartamento scoperto dalla padrona di casa che viene per questo aggredita e ferita a morte. Lascia perplessi, invece, la decisione del GIP Trib. Imperia, ord. 12 gennaio 2026, su cui G.L. GATTA, *Femminicidio o omicidio se il marito tenta di uccidere la moglie dopo aver scoperto che si prostituisce? Note a margine del caso di Ventimiglia*, in *Sist. Pen.*, 2026, 1, 195 ss, che ha riqualificato il fatto contestato dal pubblico ministero, da tentato femminicidio aggravato in tentato omicidio aggravato, rispetto alla condotta del marito che aggredisce la moglie all'interno dell'abitazione, con particolare violenza, dopo aver scoperto che ella si prostituiva. Tale riqualificazione è stata motivata, tra l'altro, dal giudice ritenendo che il concetto di (limitazione della) "libertà individuale" della donna ex art. 577-bis c.p. non ricomprenda l'esercizio della prostituzione, «tenuto conto che, in costanza del rapporto matrimoniale, i coniugi sono tenuti ad obblighi di rispetto e fedeltà reciproci». Non sembra, tuttavia, che la norma sul femminicidio pretenda che la violazione della libertà della

determinatezza, il delitto in questione non può dirsi sbilanciato sulla personalità e sulle motivazioni dell'autore, perché include anche modalità che oggettivamente indiziano nel fatto gli aspetti più strettamente motivazionali e personalistici del reo. Ciò naturalmente non significa che la ragione della punibilità non possa rinvenirsi in ultima analisi in una sorta di precolpevolezza del maschio per le sue tare culturali, ma questo riguarda piuttosto il problema della giustificazione della diversità di pena che intercorre tra omicidio e femminicidio.

A questo punto, si apre la prospettiva critica riguardante la significativa differenza introdotta a livello di trattamento sanzionatorio tra l'art. 575 e l'art. 577-bis, laddove per l'omicidio la pena base è della reclusione da ventuno a ventiquattro anni, e l'ergastolo può essere inflitto al ricorrere delle circostanze di cui agli artt. 576 e 577 c.p., mentre per il femminicidio la pena base consiste già nell'ergastolo, e si prevedono poi regole specifiche sulle circostanze, che irrigidiscono la pena verso l'alto, rendendo applicabili anche in tale contesto le circostanze aggravanti di cui agli artt. 576 e 577 (art. 577-bis, comma 2), in modo sostanzialmente da «blindare» il “fine pena mai”²⁸ e, comunque, in sede di eventuale bilanciamento tra aggravanti e attenuanti, si prevede un regime derogatorio più severo rispetto alle regole codicistiche ordinarie (art. 577-bis, commi 3 e 4).

Secondo un'autorevole opinione, la differenza di trattamento sopradetta avrebbe meglio rispettato il principio di eguaglianza se la nuova fattispecie non fosse stata limitata ai fatti commessi nei confronti delle donne «ma estesa a quelli perpetrati a danno di tutti gli individui, purché [...] per motivi di genere», giacché sarebbe *«paradossale che una norma introdotta per punire condotte di discriminazione (ai danni delle donne) risultasse a sua volta discriminatoria nei confronti di chi non è (o non è ancora) donna*. Basti pensare che l'uccisione di una donna “in quanto donna” sarebbe più grave dell'uccisione di un uomo in quanto omosessuale, in quanto *transgender* o (per quanto ciò sia più che raro) in quanto uomo»²⁹.

La logica è quella di riprendere l'impostazione del disegno di legge Zan, presentato nella scorsa legislatura (A.S. n. 2005), che tra l'altro puntava a introdurre una circostanza aggravante comune applicabile ai reati diversi da quelli puniti con l'ergastolo, riferita ai fatti commessi «per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere». Da un lato, però, una parte rilevante dell'opinione pubblica, giuristi e intellettuali ritengono che la donna, in questa delicata fase storica, meriti una tutela penale “privilegiata” a sé; dall'altro lato lascia dubbiosi lo stesso principio politico-criminale di ampliare ancor di più il già problematico diritto penale dell'eguaglianza.

In ogni caso, ove pure si fosse introdotta una fattispecie più ampia di «femminicidio e uccisione per motivi di genere» ma pur sempre sanzionata con la pena dell'ergastolo³⁰, sarebbe rimasto irrisolto, anzi acutizzato, il nodo cruciale della disparità di trattamento rispetto all'omicidio. Prima, tuttavia, di affrontare *funditus* la questione è ovviamente necessario esaminare, benché in estrema sintesi, gli argomenti proposti a favore del nuovo reato di femminicidio.

donna rilevi solo quando l'esercizio di tale libertà sia in armonia con tutte le norme dell'ordinamento, comprese quelle civili che regolano la fedeltà dei coniugi.

²⁸ G.L. GATTA, *Il reato di femminicidio: una proposta da riformulare. Tra real politik e principi costituzionali. A proposito del d.d.l. A.S. n. 1433*, in *Sistema Pen.*, 2025, 6, 161.

²⁹ G.L. GATTA, *Il reato di femminicidio*, cit., 157; conf. M. PELISSERO, *Il disegno di legge sul femminicidio: una proposta di puro populismo penale che distoglie dalle vere questioni culturali di genere*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2025, 5, 557 ss.

³⁰ Così, sebbene all'interno di un quadro critico-propositivo più ampio, la proposta di G.L. GATTA, *Il reato di femminicidio*, cit., 162.

3. Le tesi a favore.

«Il femminicidio esiste ed è un delitto di potere»³¹. Così, con icastica efficacia, può riassumersi il senso della punibilità del femminicidio secondo i suoi sostenitori. La condizione di «asservimento delle donne»³², che perdura, rende necessario “forzare il blocco” della tradizione patriarcale e maschilista in cui viviamo³³, anche attraverso la forza del diritto penale. Nonostante, infatti, i progressi legislativi e del costume realizzatisi fin qui, le donne sono ancora lontane da una condizione di vera parità con l’uomo. L’aggressione «che subiscono le donne, qualunque essa sia (sessuale, fisica, psicologica, simbolica, economica, ecc.) è mossa dalla volontà dell’autore di manifestare, alla comunità dei consociati (la famiglia, il contesto amicale, l’ambiente lavorativo, la squadra di calcio, l’associazione, il partito, ecc.), in modo inequivoco, la propria posizione di comando e controllo sul genere femminile, di esprimere il proprio prestigio offrendo eclatanti prove di virilità»³⁴. «Qui decido io. Io sono l’uomo», sono le due frasi, ricorrenti nell’esperienza giudiziaria, che svelano «il movente dei delitti di violenza maschile contro le donne e dei femminicidi»³⁵.

Richiamando anche le fonti internazionali, a cominciare dal Preambolo della Convenzione di Istanbul³⁶, si sostiene che violenza contro le donne e femminicidi non sono semplici espressioni di impulsi e sentimenti incompressibili di gelosia, rabbia o frustrazione da parte di uomini incapaci di controllo, bensì rappresentano l’interiorizzazione degli stereotipi sul rapporto gerarchico tra i sessi, facenti capo a «una precisa struttura di potere, in chiave sistemica e poi relazionale». Più appropriatamente si può parlare quindi - riprendendo le parole dell’antropologa argentina Rita Laura Segato - di una «brama impazzita di potere e prestigio»³⁷. Di fronte a questa realtà, il diritto penale non può continuare a inseguire «il mito dell’uguaglianza formale», ma deve - secondo tale opinione - puntare deciso all’obiettivo della eguaglianza sostanziale, dando seguito al secondo comma dell’art. 3 Cost., che assegna alla Repubblica il compito di rimuovere «gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana ...».

Ecco, dunque, il bisogno e con esso la giustificazione costituzionale di una «*tutela rafforzata* a favore delle donne, che non può non coinvolgere il diritto penale»³⁸, e che, per quanto riguarda il femminicidio, agisce su due livelli: l’innovazione del linguaggio giuridico, e la maggiore

³¹ P. DI NICOLA TRAVAGLINI, *Il femminicidio esiste ed è un delitto di potere*, in *Sistema Pen.*, 2025, 5, 1 ss.

³² J. STUART MILL, *L’asservimento delle donne*, (1869), in Id. - H. Taylor, *Sull’eguaglianza e l’emancipazione femminile*, a cura di N. Urbinati, Torino, 2001, 69 ss.

³³ Dopo il massacro del Circeo che vide vittime due ragazze (una delle quali sopravvissuta per miracolo), P.P. PASOLINI, *Lettere luterane. Il progresso come falso progresso*, Torino, 1976, 165, ebbe a scrivere: «i vari casi di criminalità che riempiono apocalitticamente la cronaca dei giornali e la nostra coscienza abbastanza atterrita, non sono casi: sono, evidentemente, casi estremi di un modo di essere criminale diffuso e profondo: di massa».

³⁴ Testualmente, P. DI NICOLA TRAVAGLINI, *Il femminicidio esiste*, cit., 6.

³⁵ Ancora, P. DI NICOLA TRAVAGLINI, *op. loc. cit.*

³⁶ Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, adottata l’11 maggio 2011, ratificata dall’Italia con la legge n. 77 del 27 giugno 2013, entrata in vigore l’1 agosto 2014.

³⁷ P. DI NICOLA TRAVAGLINI, *op. cit.*, 7.

³⁸ C. PECORELLA, *Perché può essere utile una fattispecie di femminicidio*, in www.sistemapenale.it, 2 giugno 2025, 5; su questa linea vd. pure A. MASSARO, “*Dal divorzio all’italiana*” al femminicidio: il cambio di passo del diritto penale di fronte alle questioni di genere, in www.penedp.it, 7 novembre 2025, 1 ss; F. MENDITTO, *Riflessioni sul delitto di femminicidio*, in www.sistemapenale.it, 2 aprile 2025, 1 ss.

(comparativamente con l'omicidio) severità della pena in funzione del *surplus* di disvalore *strutturale* riconducibile alla uccisione di una donna per motivi di genere.

Cominciando dal linguaggio, non può contestarsi che l'introduzione del femminicidio ha fatto irrompere la donna come soggetto *visibile* nel codice penale. La novità è positiva e apre con ogni probabilità un processo più ampio di cambiamento difficilmente arrestabile³⁹.

Un disegno di legge (A.S. 1752), presentato il 22 dicembre 2025 a prima firma della senatrice Valeria Valente, ripropone la questione linguistica delle norme in termini non discriminatori, muovendo proprio dal nuovo delitto di femminicidio⁴⁰. Nella relazione introduttiva si sottolinea come per rendere effettiva la parità tra donne e uomini occorra anzitutto «rimodellare i concetti, rifondare il pensiero». Il «cambiamento culturale deve iniziare anche dal linguaggio», che influenza «i nostri livelli di coscienza e di consapevolezza critica». Di qui l'opportunità di intervenire in primo luogo sul codice penale, nel quale è evidente, almeno fino all'introduzione dell'art. 577-*bis*, il «processo di cancellazione linguistica» della donna; circostanza, questa, che «ha contribuito alla costruzione e al consolidamento degli stereotipi di genere».

Si propone, allora, di modificare l'art. 575 (fermo restando il reato di femminicidio), sostituendo nella rubrica la parola «omicidio» con la parola «assassinio» e, nel corpo della disposizione, sostituendo la parola «uomo» con la parola «persona». Vengono proposti, inoltre, altri interventi mirati in altre disposizioni del codice, tesi al medesimo risultato di eliminare la primazia dell'uomo dal punto di vista linguistico⁴¹.

I mutamenti linguistici non discriminatori, peraltro, non hanno bisogno, a nostro avviso, del richiamo alla eguaglianza sostanziale per trovare una giustificazione adeguata, basta il principio di eguaglianza formale. Discorso diverso per la disparità punitiva che intercorre tra omicidio e femminicidio. In questo caso, non si può, in effetti, prescindere dal principio di eguaglianza sostanziale per tentare una quadratura del cerchio di simile disparità. Resta ovviamente da vedere se il metodo sia corretto.

4. Al cuore del problema: i dubbi di costituzionalità del femminicidio per la irragionevole disparità di trattamento rispetto all'omicidio.

Tutta la questione verte dunque sulla pena, nella misura in cui dalla reclusione da ventuno a ventiquattro anni dell'omicidio si balza, per il femminicidio, alla «pena perpetua».

Riteniamo che non vi sarebbero stati particolari problemi di legittimità costituzionale, se ci si fosse limitati a introdurre una circostanza aggravante di femminicidio accanto a quelle già contemplate dagli artt. 576 e 577 c.p. (con gli adattamenti del caso)⁴². Viceversa, la previsione dell'ergastolo come

³⁹ In termini problematici, D. PULITANÒ, *Messaggi normativi e messaggi culturali. La discussione sul femminicidio*, in www.sistemapenale.it, 21 giugno 2025, 1 ss.

⁴⁰ Il disegno di legge citato sopra nel testo ha per titolo: «Disposizioni in materia di linguaggio non discriminatorio in ambito giuridico e amministrativo».

⁴¹ Ad esempio, si propone di sostituire, là dove compare nella norma penale, l'espressione «a colui che» con le parole «a chi»; non manca nel disegno di legge in esame, un qualche eccesso di zelo, come quando si vorrebbe modificare l'espressione «violenza di genere», ove contenuta in disposizioni normative, esplicitando che si tratta di «violenza maschile contro le donne».

⁴² Tra gli ordinamenti stranieri che prevedono il delitto di femminicidio, ad esempio, il Perù ha introdotto nel 2011 una modifica dell'art. 107 del codice penale, limitandosi però a trasformare il reato di parricidio in parricidio/femminicidio; similmente, in Cile, si è proceduto alla modifica dell'art. 390 del codice penale, articolo relativo anch'essa al parricidio, limitandosi a introdurre il nome di femminicidio.

fattispecie autonoma porta con sé una *dismisura*, perché attribuisce *in partenza* un diverso peso alla vita umana in funzione del genere: la diversità di pena assegna infatti, all'origine, un differente valore allo stesso bene fondamentale, che per converso non può che essere uguale per qualunque individuo. Un conto un elemento circostanziale che aggiunge una carica di disvalore speciale a una base comune di disvalore, altro conto due fattispecie autonome che viaggiano, sin dall'inizio, su lunghezze d'onda nettamente diverse⁴³.

Inoltre, per i meccanismi interni all'art. 577-*bis*, in particolare grazie al secondo comma, il femminicidio è in pratica "inchiodato" all'ergastolo⁴⁴ (salvo verosimilmente in rari casi⁴⁵), non così l'omicida specie, si può supporre, se sia una donna a uccidere un uomo; perché in tal caso si è disposti a tutt'altra comprensione dei motivi che hanno indotto all'azione criminosa⁴⁶. In breve, per il maschio violento è ridotta ai minimi termini la possibilità di scendere sotto la pena massima, e probabilmente gli è assicurata una tutela meno intensa se assume lo scomodo ruolo di vittima del reato.

Eppure, gli stessi fautori dell'introduzione del femminicidio accordano, come si è visto, grande significato ai contenuti veicolati dal linguaggio giuridico. Ebbene, appare difficile negare che qui il messaggio pedagogico di prevenzione generale finisce col mettere in evidenza non tanto l'obiettivo a lungo termine della parità sostanziale dei sessi quanto, nell'immediato, la disparità dei medesimi nella tutela penale del bene primario per eccellenza che è appunto la vita. D'altra parte, occorre maneggiare con cura l'*uguaglianza sostanziale*, perché l'idea di raggiungerla a tappe forzate, impegnando tutta la forza e la severità del magistero penale, porta a sacrificare, quasi inevitabilmente, una quota più o meno ampia di equità e giustizia del caso concreto, degradando l'individuo a strumento della politica criminale. Generalmente, poi, non manca alla base del richiamo all'art. 3, comma 2, Cost. un certo schematismo ideologico che imprigiona il ragionamento in gabbie concettuali precostituite, a loro volta frutto di stereotipi culturali e giuridici. Così, in particolare, la teoria secondo cui ogni atto di violenza contro le donne sarebbe spiegabile in termini di struttura sociale di potere, piuttosto che come (banale) impeto della passione, conduce a un irrigidimento del rimprovero penale a scapito di una più

⁴³ Rispetto all'omicidio e al femminicidio, come *tertium comparationis* del trattamento punitivo, possono venire in gioco le fattispecie autonome dell'attentato contro il Presidente della Repubblica (art. 276 c.p.), punito con l'ergastolo, e il sequestro a scopo di estorsione, se il colpevole cagiona la morte del sequestrato (art. 630, comma 3, c.p.), punito anch'esso con l'ergastolo (sempre che si consideri questa come fattispecie autonoma e non circostanziale). Nel primo caso, però, la pena perpetua trova giustificazione nella compresenza, oltre alla vita e all'incolumità della persona del Presidente, del bene "superiore" della Personalità dello Stato; nel secondo caso, l'ergastolo è dovuto alla convergenza nello stesso fatto di due reati gravissimi: il sequestro a scopo di estorsione e la morte, causata dolosamente, del sequestrato.

⁴⁴ Infatti, nonostante che la fattispecie base di femminicidio preveda la pena dell'ergastolo, il comma secondo dell'art. 577-*bis* c.p. contempla, come già detto sopra nel testo, l'applicazione delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 576 e 577 c.p., generando un paradossale effetto moltiplicatore dell'ergastolo, il che evidentemente serve allo scopo, in caso di contestuale presenza di circostanze attenuanti, di "blindare", in sede di bilanciamento, l'ergastolo stesso: cfr. G.L. GATTA, *Il reato di femminicidio*, cit., 161.

⁴⁵ Casi nei quali, peraltro, il terzo e il quarto comma dell'art. 577-*bis* c.p. stabiliscono deroghe alla disciplina dettata dagli artt. 65 e 67 c.p., in modo da innalzare la pena, rispetto ai valori ordinari, per il femminicidio attenuato, in particolare con la pena fissa di ventiquattro anni nel caso dell'applicazione di una sola circostanza attenuante, contravvenendo al divieto di pene fisse, su cui v. già Corte cost., sent. n. 50 del 1980.

⁴⁶ Si veda, ad esempio, C. PECORELLA, *Perché*, cit., 8, secondo la quale le circostanze aggravanti inserite con la l. n. 4 del 2018 all'interno dell'art. 577, comma 1 n. 1 e comma 2, c.p. sono criticabili perché «non distinguono il sesso della vittima, tanto da risultare ingiustamente afflittive quando debbano essere applicate a una donna che sia arrivata a uccidere il *partner* violento, senza che le sia riconosciuta la legittima difesa e, viceversa, incapaci di offrire una *maggiore* tutela alle donne, vittime di omicidio (e degli altri reati richiamati dall'art. 585 c.p.) per il loro carattere generale».

equa individualizzazione del giudizio. Il processo motivazionale è ridotto essenzialmente, in chiave normativa, alla sola dimensione della responsabilità, accantonando i complessi risvolti del problema nella prospettiva anche di favore per il reo (il discorso chiamerebbe in causa pure il tema dell'imputabilità e del vizio di mente che però non possiamo qui affrontare).

Per quanto, dunque, la tendenza attuale, per arginare la violenza contro le donne, sia comprensibilmente quella di tutelare sempre di più la vittima⁴⁷, bisogna tuttavia imporsi di non dimenticare la «legge della misura»⁴⁸ come antidoto agli eccessi punitivi. Da questo punto di vista, riteniamo che l'art. 577-*bis*, comma 1, c.p., che incrimina il femminicidio, ecceda in effetti nella risposta punitiva e che, perciò, sorgano dubbi di costituzionalità per violazione dell'art. 3, comma 1, Cost., tenuto conto della disparità di trattamento rispetto all'omicidio; disparità per la quale non si rinviene, a nostro parere, una ragionevole giustificazione neppure alla luce del principio di eguaglianza sostanziale.

⁴⁷ In argomento, S. GRIECO, *Violenza di genere e formazione del convincimento: il superamento degli stereotipi tra prova dichiarativa e riforma del femminicidio*, in *Sistema Pen.*, 2026, 7-8, 49 ss.

⁴⁸ Sul "pensiero meridiano" come "legge della misura", in opposizione alla dismisura tipica del furore ideologico del Novecento, A. CAMUS, *L'Homme révolté*, Paris, 1951.